



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

Ufficio AA.PP. – Polizia Amministrativa

P.zza Marconi - C.A.P. 74013

Tel.- Fax 099.8290238

e-mail : r.pascale@comune.ginosa.ta.it

C. F.: 80007530738 - P.I.: 00852030733

Ordinanza n. 68

OGGETTO: *Ordinanza di divieto di accensione di fuochi d'artificio contenenti cariche ad effetto scoppiante nelle vie del centro storico e all'interno dei centri abitati comunali per il periodo dal 23 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016.*

IL SUB-COMMISSARIO

PREMESSO che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare particolari eventi ed in particolare la notte di capodanno con lancio di petardi, botti, effetti luminosi ed artifici pirotecnici in genere;

CONSIDERATO che:

- ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l'utilizzo dei suddetti prodotti;
- l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi sia altresì causa di disagio negli animali d'affezione, domestici e selvatici;

TENUTO conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

RILEVATA altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTA la Direttiva 2013/29/UE recepita con il D.Lgs. 123/2015 con la quale sono definite le terminologie uniche utilizzate in pirotecnica e specificatamente: articolo pirotecnico, fuoco d'artificio e articolo pirotecnico teatrale;

ORDINA

di vietare per il periodo dal 23 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 l'accensione di tutti i fuochi di artificio contenenti cariche ad effetto scoppiante (petardi, razzi, tubi di lancio e batterie di

tubi di lancio) nelle vie del centro storico e all'interno dei centri abitati comunali, fatta eccezione per le categorie F1, F2, T1 e P1 di cui al D.Lgs. 123 del 29.07.2015 consentite limitatamente alle aree di proprietà privata.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000, da euro 25,00 (euro venticinque) a euro 500,00 (euro cinquecento).

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro vigilanza.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio comunale, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura Taranto;
- Questura di Taranto;
- Carabinieri Ginosa;
- Carabinieri Marina di Ginosa;
- Corpo Forestale dello Stato – Viale Virgilio,
- Corpo Forestale dello Stato UTB – Viale Trieste, n. 126
- Polizia Locale di Ginosa;

Dalla residenza municipale, 22.12.2015



IL SUB-COMMISSARIO
Dott. Fabio COLAPINTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Colapinto", written over the printed name.

ORDINA